

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA  
“CASTELLANO”**

*Professionisti d'impresa*

**AREA FISCALE E SOCIETARIA**

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *GESTIONI PATRIMONI - TRUST - FONDI PATRIMONIALI*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

*Circ. n° 15 del 08/11/2011*

**OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE – COMUNICAZIONE MODELLO VIES**

*A cura dell'ufficio Studi*

**ROMA**

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com*

**ARIANO IRPINO**

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

*Professionisti d'impresa*

## Operazioni intracomunitarie, l'Agenzia torna sul VIES

La circolare 39/2011, fornisce chiarimenti su procedure di inclusione nell'archivio VIES, sanzioni e operazioni straordinarie

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. [39](#) di ieri, 1° agosto 2011, ha fornito alcune nuove precisazioni, con particolare riferimento alle **modalità di iscrizione nell'archivio VIES**, nonché alle **procedure di diniego o revoca** all'inserimento nello stesso. In primo luogo, è stato ribadito che la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie deve essere manifestata, qualora ivi intenzionati, anche da parte di alcune particolari categorie di contribuenti, ancorché non soggetti passivi: è il caso, ad esempio, degli enti che non svolgono **alcun tipo di attività commerciale**, neppure in via secondaria, tenuti a identificarsi ai fini IVA in quanto hanno superato il limite di **10.000 euro** relativo agli acquisti intracomunitari, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia, ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett. c), del DL n. 331/1993 (circolare Assonime n. 16/2011).

L'Amministrazione finanziaria ha, inoltre, sciolto un dubbio posto dall'Associazione delle spa, ovvero i criteri compilativi che devono essere adottati, in sede di inizio dell'attività, da parte dei contribuenti che effettuano **solo prestazioni di servizi UE** soggette ad imposizione nel **luogo del committente** (art. 7-ter del DPR n. 633/1972): è stato chiarito che devono redigere anch'essi il campo "Operazioni intracomunitarie" del quadro I dei modelli AA7 o AA9, indicando il presunto volume di tali fattispecie che si ipotizza di porre in essere.

La circolare n. 39 ha altresì ribadito che i soggetti già titolari di partita IVA, **non ancora inclusi nel VIES**, devono manifestare la propria volontà, mediante un'apposita istanza – di cui il documento di prassi produce un possibile schema, analogamente a quello riguardante un'eventuale e successiva rinuncia – da presentare a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ovvero alla struttura della Direzione Regionale competente per il controllo, nel caso di contribuenti con un volume d'affari, ricavi o compensi di almeno 100 milioni di euro (provv. nn. 189362/2010 e 54291/2009). L'istanza in parola può essere **trasmessa** mediante raccomandata, oppure con messaggio di posta elettronica certificata sottoscritto digitalmente dal contribuente, o sottoscritto e presentato dallo stesso tramite copia per immagine dell'istanza firmata, unitamente a copia fotostatica, non autentica, di un documento d'identità del dichiarante: quest'ultima deve essere allegata anche nel caso di ordinaria spedizione attraverso il servizio postale.

La circolare ha poi confermato che, nei **30 giorni successivi** alla data di attribuzione della partita IVA o in quella diversa di ricezione dell'istanza, gli Uffici territorialmente competenti devono effettuare l'**analisi di rischio del contribuente**, propedeutica

### **ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

### **ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA**  
**“CASTELLANO”**

*Professionisti d'impresa*

all'inserimento nel VIES (provv. nn. 188381 e 188376/2010), fermi restando i successivi controlli da svolgersi entro 6 mesi – termine prorogato al 31 dicembre 2011 per i contributi inclusi automaticamente – e quelli di ulteriore monitoraggio periodico.

In relazione a un ulteriore dubbio posto dall'Associazione delle spa, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che eventuali operazioni intracomunitarie **effettuate nei 30 giorni riservati ai controlli** propedeutici all'inclusione nel VIES, così come dopo il diniego o la revoca, **non rientrano** nel regime fiscale degli scambi intracomunitari, ma in quello ordinario e, quindi, sono soggette a imposizione in Italia. Eventuali violazioni, compiute dopo l'emanazione della circolare in commento, saranno passibili di sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. n. 471/1997: è stato, quindi, recepito il principio di affidamento e buona fede del contribuente prospettato nella circolare Assonime n. 16/2011, così come quello secondo cui gli effetti del provvedimento di revoca decorrono dalla data di emissione dello stesso.

**Nessuna deroga per i soggetti risultanti da operazioni straordinarie**

La circolare n. 39 ha, inoltre, precisato che **non** sono previste **specifiche deroghe** con riferimento ai soggetti risultanti da **operazioni straordinarie**, anch'essi soggetti alle normali procedure di controllo ai fini dell'inserimento nel VIES, se non nei termini della facoltà di richiedere un'anticipazione della valutazione del rischio, rispetto alla manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie. Così facendo, sarà possibile ottenere una certificazione equivalente all'inclusione nel VIES, utile all'immediata operatività in ambito UE, anche se la materiale inclusione nell'archivio avverrà soltanto successivamente.

L'Agenzia delle Entrate ha, infine, fornito alcune indicazioni di carattere operativo: ai fini dell'inserimento automatico nell'archivio, sono stati considerati gli **elenchi INTRASTAT 2010** presentati entro il 26 gennaio 2011, con l'effetto che – in relazione al periodo d'imposta 2009 – non rilevano quelli trasmessi a gennaio 2009, con riferimento alle operazioni effettuate nel 2008.

Lo Studio Castellano è a disposizione per ulteriori informazioni e approfondimenti.

**ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

**ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it